

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 32 del 26.07.2013
in vigore dal 25.08.2013

Modificato con delibera del Consiglio Comunale N° 34 del 06.07.2015
in vigore dal 23.07.2015

INDICE

TITOLO I° - NORME DI CARATTERE GENERALE

- Art. 1 -Ambiti di applicazione
- Art. 2 -Poteri del Sindaco

TITOLO II° - NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

- Art. 3 - Esercizio del diritto di passaggio
- Art. 4 - Esercizio della caccia e della pesca
- Art. 5 - Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

TITOLO III° - NORME RELATIVE AL PUBBLICO DECORO E AL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA

- Art. 6 - Colture agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano
- Art. 7 - Atti nei cantieri edili e di giardinaggio
- Art. 8 - Atti vietati sulle strade
- Art. 9 - Divieti e limiti per l'accensione dei fuochi
- Art. 10 - Trattamento con prodotti fito sanitari e loro coadiuvanti
- Art. 11 - Uso di esche avvelenate
- Art. 12 - Emissione di odori molesti
- Art. 13 - Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi
- Art. 14 - Degrado ambientale generale
- Art. 15 - Spandimento di liquami e spargimento di letame
- Art. 16 - Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche

TITOLO IV° - ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

- Art. 17 - Distanze per alberi e siepi
- Art. 18 - Rami protesi e radici

TITOLO V° - GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

- Art. 19 -Acque piovane defluentanti da fabbricati rurali e da aree contermini
- Art. 20 -Canali naturali e artificiali - Irrigazione
- Art. 21 -Libero deflusso delle acque
- Art. 22 - Rispetto delle acque pubbliche

TITOLO VI° - LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

- Art. 23 -Difesa contro i parassiti delle piante
- Art. 24 -Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

TITOLO VII° - IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

- Art. 25 -Stalle; allevamenti
- Art. 26 -Lotta alle malattie infettive negli allevamenti
- Art. 27 -Detenzione di animali ad uso affezione e da cortile
- Art. 28 - Sostanze venefiche e lotta biologica
- Art.29 - Attività apistica

TITOLO VIII° - NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

Art. 30 -Pascolo degli animali su proprietà altrui

Art. 31 - Conduzione del bestiame in transito

Art. 32 - Recinzioni in filo spinato

TITOLO IX° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33 -Sanzioni

Art. 34 -Entrata in vigore

Art. 35 -Pubblicità del regolamento

Art. 36 -Usi e consuetudini

TITOLO I°

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1

Ambiti di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il Servizio di Polizia Rurale sul territorio Comunale di Castalcucco regolamentando in particolare le attività di natura rurale e del verde urbano.

Lo scopo del presente Regolamento è la tutela del territorio nel rispetto della sicurezza, della salute e dell'igiene dei cittadini e dell'ambiente.

Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio comunale l'applicazione delle normative statali, regionali e comunali e gli usi vigenti.

Art. 2

Poteri del Sindaco

Il Servizio di Polizia Rurale è svolto, per gli ambiti di competenza, alle dirette dipendenze del Sindaco, degli organi di Polizia Locale, dall'Ufficio Tecnico Comunale e con l'apporto dell'A.R.P.A. provinciale, della A.S.L. - Settore Igiene Ambientale e Servizi Veterinari -, delle Società fornitrici dei Servizi Idrici integrati, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e di qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio.

TITOLO II°

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI, COMUNALI E DEMANIALI

Art. 3

Esercizio del diritto di passaggio

L'accesso e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui, anche se incolti e non muniti di recinti o di ripari, è regolamentato dalle leggi vigenti in materia di proprietà.

Gli aventi diritto al passaggio sui fondi di proprietà pubblica, per legge o per servitù o in forza di permesso, devono evitare con ogni cura di provocare danni alle colture, alle piante, alle siepi ed a qualunque altra parte del fondo stesso.

Sono consentite le gite e le escursioni sui fondi di proprietà pubblica ma è obbligatorio percorrere, per tutte le zone coltivate o utilizzate per attività agricole, zootecniche e boschive, soltanto le strade, i sentieri ed i passaggi usualmente utilizzati per il transito pedonale o dei mezzi agricoli.

E' fatto divieto di transito ai motocicli e quadricicli nelle strade pastorali, nei sentieri e strade di servizio, e comunque in tutti i percorsi escursionistici, al fine di evitare il danneggiamento degli stessi e rispetto della flora e della fauna.

Art. 4

Esercizio della caccia e della pesca

L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolamentato dalle leggi vigenti in materia, dai regolamenti attuativi e dalle limitazioni eventualmente poste dai proprietari dei fondi stessi a norma delle vigenti disposizioni.

Le principali distanze da osservare in esercizio di caccia con fucile carico e fuori dall'apposita custodia sono:

- 100 metri da immobili, fabbricati o stabili adibiti ad abitazioni o a posti di lavoro;

- 50 metri da vie di comunicazione, ferrovie o strade carrozzabili, eccetto quelle poderali o interpoderali;
- 150 metri se si spara in direzione di immobili, con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla, nonché in direzione di stabbi o stazzi ed altri recinti destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione;
- 150 metri se si spara in direzione di vie di comunicazione, con fucile da caccia ad anima liscia con munizione spezzata o da una distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di armi a canna rigata o a canna liscia caricate a palla;
- è vietata la caccia nei giardini, nei parchi ad uso pubblico e privato, nei parchi storici e archeologici e negli impianti sportivi.

La vigilanza venatoria è regolata dagli artt.27 e 28 della L.157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

Art. 5

Manifestazioni sportive a carattere temporaneo

Al fine di garantire la salvaguardia delle strade pubbliche e private, le manifestazioni sportive di ogni genere, competitive o non competitive, devono essere preventivamente autorizzate dai legittimi proprietari dei fondi stradali compresa l'Autorità Comunale.

In occasione di manifestazioni sportive o di altro genere, ogni posizionamento di cartelli pubblicitari o direzionali, ove ritenuto necessario o utile, fatte salve le specifiche norme di legge o regolamenti, è soggetto a nulla-osta del Comune, la cui richiesta di rilascio deve essere accompagnata da un elenco delle attrezzature, dei manufatti o di quanto altro eventualmente l'organizzazione intende servirsi quale supporto nel corso della manifestazione medesima.

E' fatto obbligo agli organizzatori, al termine della manifestazione e comunque entro il terzo giorno successivo, di rimuovere ogni cartello o indicazione esposti, provvedendo contestualmente al ripristino delle parti eventualmente danneggiate (aiuole, prati, alberi), a seguito delle operazioni condotte, e alla rimozione dei rifiuti eventualmente abbandonati dai partecipanti lungo i percorsi utilizzati.

E' fatto obbligo altresì agli organizzatori, attivare adeguata vigilanza per tutta la durata della manifestazione, mediante un numero di addetti congruo alla portata della manifestazione e all'estensione del territorio interessato. I nominativi devono essere specificatamente riportati nel provvedimento di autorizzazione amministrativa della manifestazione stessa.

E' vietato l'utilizzo di prodotti coloranti indelebili sulla sede stradale e relative pertinenze.

TITOLO III°

NORME RELATIVE AL PUBBLICO DECORO E AL RISPETTO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 6

Colture agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengono più utili, secondo le norme di buona pratica agricola, purché non provochino danni o molestie a persone o cose altrui.

E' fatto obbligo a chiunque abbia in proprietà o, comunque, in disponibilità, spazi verdi all'interno del centro abitato, in aree agricole, nei cantieri edili, nelle aree di lottizzazione inedificate e nelle aree artigianali/industriali di provvedere alla manutenzione degli stessi attraverso lo sfalcio periodico dell'erba, la pulizia, la potatura di siepi e piante, la rimozione di piante, oggetti e rifiuti che possono

pregiudicare l'igiene pubblica, la sicurezza e deturpare l'ambiente. Le siepi dovranno rientrare sempre nell'area di proprietà e le stesse, in prossimità di curve stradali pericolose, non dovranno precludere la visibilità veicolare.

In caso di inadempimento si provvederà ad emettere apposita diffida obbligando i proprietari ad effettuare le opere di manutenzione dell'area come previsto dal presente Regolamento, entro un termine perentorio di 15 giorni, trascorso il quale verrà applicata la sanzione amministrativa prevista e l'Amministrazione provvederà a dette operazioni a spese a totale carico del proprietario del fondo.

Art. 7

Attività nei cantieri edili e di giardinaggio

Tali attività risultano normate dall'art.7 della L.R. 10 maggio 1999 n.21 "Emissioni sonore da attività temporanee".

Nei cantieri edili viene prevista, in aggiunta a quanto già previsto dalla norma sopracitata, l'interruzione pomeridiana dei lavori con macchinari rumorosi dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.

E' fatta salva la norma di cui al primo comma dell'art.659 del C.P. : "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone".

Art. 8

Atti vietati sulle strade

E' proibita ogni arbitraria alterazione o modifica della massicciata delle strade comunali, vicinali o comunque soggette al pubblico transito o di alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Inoltre, sulla intera rete viaria comunale, è vietato:

- imbrattare il fondo stradale con terreno trasportato dalle macchine operatrici, deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica;
- gettare, lungo i cigli o nei fossi, materiali di scarto di qualsiasi tipo o carogne di animali;
- transitare sulle strade pubbliche con carichi oltremodo pesanti o con mezzi che possono nuocere e/o danneggiare il sedime stradale, salvo autorizzazione dell'ente proprietario della strada, rilasciata di volta in volta preventivamente e previo deposito di congrua cauzione;
- transitare con mezzi cingolati senza protezione che possano arrecare danni al fondo stradale;
- condurre a strascico sulle strade pubbliche oggetti di qualunque sorta o dimensioni che possano danneggiare la sede stradale e/o costituire pericolo per la circolazione stradale;
- l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali senza il preventivo nulla osta del Comune.

Art 9

Divieti e limiti per l'accensione dei fuochi

In riferimento alle vigenti normative di carattere nazionale nonché alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Veneto, è vietato a chiunque accendere fuochi all'aperto.

Per l'accensione dei falò tradizionali è necessaria la comunicazione al Comune su apposita modulistica come previsto dall'art. 57 del T.U.L.P.S

L'uso di bracieri, griglie, barbecue, l'impiego di strutture portatili e simili (in seguito denominati "strutture") per la cottura di cibi da consumare sul posto, purché in regola con le normative di settore e perfettamente funzionanti, è consentito unicamente:

" Nelle aree pubbliche appositamente attrezzate;

" In corti o giardini di fabbricati adibiti ad uso abitativo/rurale/commerciale/turistico, sempre che risultino localizzati ad una distanza dai fabbricati stessi non superiore ai 50 metri;

" Nelle aree non boscate;

" In aree autorizzate da specifico provvedimento del Comune;

" In manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune;

Nell' utilizzo della strutture dovranno essere osservate le seguenti precauzioni:

" è fatto obbligo al detentore delle strutture di adottare ogni precauzione volta ad evitare il rischio di incendi;

" le strutture dovranno essere sollevate da terra;

" è fatto obbligo di non abbandonare in loco ceneri e braci prodotte con l'utilizzo delle strutture;

" I fuochi di qualsiasi genere dovranno essere mantenuti sotto diretto controllo di un operatore e, a fine uso, dovranno essere spenti del tutto, senza lasciare incustodite fiamme o braci accese;

" L'accensione dei fuochi dovrà avvenire sempre in aree preventivamente ripulite in modo che non vi possa essere continuità con altro materiale infiammabile, che le fiamme non possano avere contatto con alcunché di infiammabile e che le faville che si vengono a produrre possano ricadere in aree incombustibili o rese tali;

" dovranno essere presente uno o più estintori a seconda dell'entità delle strutture o mezzi di analoga efficacia (recipienti d'acqua, ecc.);

In caso di forte vento è vietato l'utilizzo delle strutture.

Art. 10

Trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti

1. Tutte le pratiche inerenti i trattamenti con prodotti fitosanitari sono regolamentate dalle normative di settore e precisamente:

- D.Lgs. 17/03/1955 n.194 e s.m.i., di recepimento della direttiva 91/414/CE;
- D.P.R. 23.04.2001 n.290 e s.m.i.;
- Deliberazioni di Giunta Regionale n.1720 del 18.05.2004 e n.1619 del 23/05/2006;
- Deliberazioni di Giunta Regionale n.1379 del 17.07.2012;

Art. 11

Uso di esche avvelenate

La lotta ad animali nocivi con l'uso di esche avvelenate è vietata, tranne che nei luoghi recintati in modo tale da non consentire l'accesso a persone ed animali; è consentito l'uso di esche anche in zone non recintate utilizzando apposite stazioni chiuse, e nei casi di eccezionale emergenza igienica e sanitaria riconosciuta con provvedimento del Sindaco.

Rimane esclusa dalle norme del presente Regolamento l'attività svolta dalle ditte all'uopo autorizzate nell'ambito dell'appalto relativo alla derattizzazione gestito dall'A.S.L.

Art. 12

Emissione di odori molesti

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agro-industrie, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

Art. 13

Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti e animali nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti, sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi.

I proprietari di arbusti colpiti da processionaria sono obbligati ad eliminare i nidi prima della schiusa.

Art. 14

Degrado ambientale generale

E' vietato mantenere situazioni di degrado ambientale generale che ledano la quiete, il decoro e la corretta utilizzazione del territorio. In base a tali principi è vietato lasciare i terreni in completo abbandono. I terreni incolti devono essere sfalciati o arati al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti e causare incendi.

Art. 15

Spandimento di liquami e spargimento di letame

Si richiama il Regolamento comunale utilizzazione agronomica effluenti di allevamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 04 del 16.03.2009 che si allega sub a) al presente Regolamento.

Art. 16

Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche

- Mantenimento della viabilità di accesso ai terreni agricoli -

I frontisti delle strade di pubblica utilità debbono evitare che le colture e/o materiali invadano la strada stessa e/o la relativa cunetta stradale o inibiscano la necessaria visibilità per garantire la pubblica incolumità. In tali casi è fatto obbligo di provvedere alla immediata pulizia del piano stradale e della relativa cunetta stradale.

Qualora il fosso stradale per qualunque ragione, anche per eventi naturali, sia ingombro, il frontista e/o il proprietario ha l'obbligo di ripristinare immediatamente il fossato medesimo e/o la cunetta stradale.

In caso di inadempienza da parte del proprietario, il Comune, accertata l'infrazione e dopo avergli notificato preavviso o diffida ad eseguire l'intervento, trascorsi 10 gg. dalla data del provvedimento, provvederà a dette operazioni a spese del proprietario frontista.

Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico, ancorchè non demaniali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale, alle banchine, ed ai fossi di deflusso delle acque piovane. A seguito dell'aratura sia mantenuto e/o creato idoneo scolo di deflusso delle acque.

La distanza minima dal ciglio stradale, quando non esista una scolina di perimetrazione, deve essere di ml. 1,50. In presenza di scolina tale distanza deve essere di ml. 1.00. In caso di ostruzione del canale o del fosso durante le operazioni di aratura è fatto obbligo dell'immediato ripristino funzionale dell'opera.

Chiunque imbratti la sede stradale dovrà provvedere alla successiva pulizia.

Nel caso di trasporto prolungato con trattori o altri mezzi, che può verificarsi in occasione della raccolta di prodotti agricoli, di lavorazioni del terreno o del trasporto di materiale di escavazione e/o demolizione, è ammessa la pulizia della sede stradale al termine della giornata lavorativa, che è comunque obbligatoria anche se le operazioni riprenderanno il giorno successivo, salvo che la strada non sia soggetta a divieto, temporaneo o permanente, di circolazione.

Le strade interpoderali devono essere mantenute, a cura dei conduttori del fondo, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti devono consentire, con opere adatte, il normale deflusso delle acque meteoriche inoltre non ci dovranno essere impedimenti fissi tali da non garantire il passaggio dei mezzi agricoli.

Tutte le strade vicinali e vicinali ad uso pubblico, classificate o indicate come tali dalle mappe catastali, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati.

I frontisti sono obbligati ad aprire ai lati della strada una cunetta od un fosso provvedendo a mantenere il fosso o la cunetta costantemente liberi in modo da garantire il regolare e rapido deflusso delle acque meteoriche.

TITOLO IV°

ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

Art. 17

Distanze per alberi e siepi

Distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo (naturali o costruite) da confine di terzi e da canali sono stabilite dal Codice Civile che prevede:

- tre metri per gli alberi ad alto fusto e un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto (cioè quando l'impalcatura principale inizia sotto i tre metri);
- mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive e le piante da frutto di altezza non superiore ai due metri e mezzo.

Per le distanze dalle strade si richiama la norma del Codice della Strada.

Agli effetti del presente Regolamento e in ogni caso in fregio a strade pubbliche o di uso pubblico si prescrive l'impianto ad almeno mt. 1,5 dal confine stradale e fino a 3 mt. da esso per tutte le piantumazioni spontanee o artificiali quando siano mantenute ad altezza max di mt. 1,00/1,50 e almeno 3,00 mt. dal confine stradale per gli alberi alti o medi che nascono o si piantano a lato di queste.

Art. 18

Rami protesi e radici

E' fatto obbligo ai proprietari di alberi e siepi confinanti con le vie pubbliche o ad uso pubblico di mantenere le siepi in modo che rami e radici non oltrepassino il confine terra-cielo (a tutta altezza) e non danneggino la sede stradale, non nascondano la segnaletica e non costituiscano ostacolo allo spazio visivo e di passaggio, pedonale e veicolare.

L'obbligo è da considerarsi esteso a tutte le strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private assoggettate a servitù di pubblico passaggio compresi sentieri e/o percorsi a valenza paesaggistica.

Il materiale derivante dal taglio delle siepi e delle piantagioni, deve essere smaltito presso i centri autorizzati di raccolta (Card) o direttamente all'interno della proprietà, evitando di procurare inconvenienti igienico-sanitari.

I proprietari di alberi o siepi a confine di canali, fossi e dei corsi d'acqua in genere sono obbligati al taglio dei rami che si protendono oltre il ciglio, onde evitare la caduta degli stessi nei canali nonché al taglio delle piante cresciute negli alvei dei fossi e dei corsi d'acqua medesimi.

Per ciglio si intende il punto di intersezione tra la sponda del fosso o del canale ed il piano di campagna.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate ad una distanza diversa da quella stabilita dal Codice Civile e dal Codice della Strada e fatte salve le necessarie autorizzazioni delle Autorità competenti in materia di tutela ambientale, dovranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico e/o di viabilità lo richiedano.

Qualora per effetti di intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, rami o ramaglie, dovessero cadere in acqua o sul piano stradale, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui i proprietari confinanti con strade non provvedano ad un regolare mantenimento o regolazione delle siepi, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal Codice della Strada e dal presente regolamento, l'Amministrazione Comunale emetterà ordinanza di riscontro del comportamento omissivo e di ordine a provvedere. Nel caso di inottemperanza da parte del proprietario all'ordine specificatamente impartito, l'Amministrazione Comunale, direttamente o tramite terzi autorizzati, trascorsi 10 gg. dalla data del provvedimento, ha facoltà di accedere ai fondi privati per eseguire il taglio coattivo, addebitando le spese relative a carico del proprietario stesso.

TITOLO V° GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

Art. 19

Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini

Le acque piovane dei fabbricati rurali non devono arrecare danni a persone, strade, e ai fondi attigui. Lo stesso principio vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati rurali, impermeabilizzate e non (cortili, aie).

Non potranno essere incanalate nei corsi d'acqua le acque provenienti da tali siti qualora le stesse siano interessate da imbrattamento di materiali organici o prodotti inquinanti e non siano state adeguatamente e preventivamente trattate.

Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico o inquinante (concimaie, recinti di stalle esterne, silos per foraggi a trincea o platea, aree di lavaggio dei carri botte o delle macchine per i trattamenti antiparassitari, ecc.) e a contatto con le acque piovane, con produzione di reflui, devono essere dotate di apposite vasche di raccolta a tenuta.

Tali vasche devono essere costruite e gestite in base alla vigente normativa in materia, per garantire un corretto utilizzo dei materiali trattati i quali, a seconda delle caratteristiche chimico-fisiche dei reflui, saranno smaltite dall'azienda agricola mediante spandimento sul suolo agricolo o conferite in strutture di trattamento.

In ogni caso dovranno essere rispettate le norme relative alla compatibilità idraulica previste dalla strumentazione urbanistica vigente.

Art. 20

Canali naturali e artificiali - Irrigazione

I proprietari e gli utenti di canali naturali o artificiali sono obbligati ad impedire la fuoriuscita delle acque nelle aree circostanti.

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo che il volume di acqua irrigato non cagioni danni a persone o a cose sia pubbliche che private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private.

E' comunque fatto divieto di bagnare le strade pubbliche o d'uso pubblico.

Art. 21

Libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo o genere. Al proprietario del

fondo superiore, nel caso di modifica morfologica che abbia alterato le condizioni preesistenti, è fatto obbligo di provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare tutte le opere idrauliche di ripristino del deflusso anche se ricadono sul fondo inferiore, previa concertazione fra le parti.

Ai proprietari soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di mantenere tali fossi o canali costantemente sgombri da qualsiasi materiale in modo che, anche in caso di piogge prolungate o piene, il regolare e libero deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle strade interpoderali. I proprietari medesimi sono, di conseguenza, tenuti a rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati, ricoperti, intasati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura.

I materiali di risulta dalla pulizia dei canali non devono essere abbandonati nel campo ma vanno smaltiti come i normali rifiuti solidi urbani.

Per fossi e canali si intendono i corsi d'acqua sia pubblici che privati e le opere idrauliche necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.

Le tombature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno parimenti essere mantenute e conservate sgombre, a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia evitando lo scorrimento di acque e detriti nella pubblica via.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali provocando un restringimento della sezione del deflusso.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata la incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il Comune può ordinare, al proprietario o ai proprietari, il ripristino.

Per i fossi situati lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi considerati di utilità pubblica, l'Amministrazione provvede ad individuare tutti gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque.

Per fossi di pubblica utilità si intendono i fossi individuati anche sul suolo privato indispensabili per lo scolo delle acque di una porzione rilevante di territorio comunale.

E' vietato inoltre qualunque atto, fatto o opera che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e l'idoneità all'uso a cui sono destinati gli argini, i loro accessori e manufatti. Parimenti è vietato degradare o danneggiare le infrastrutture di raccolta e regimazione delle acque meteoriche.

Nei casi diversi di comportamento non conforme al presente regolamento, l'Amministrazione riterrà, comunque, obbligati in solido sia il proprietario che l'utilizzatore dei terreni, a qualsiasi titolo, sia esso affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuario, ecc..

Art. 22

Rispetto delle acque pubbliche

E' vietato inquinare o sporcare, in qualsiasi modo, con sostanze inquinanti e non, le acque delle condutture pubbliche o private.

E' altresì vietato lavare, con o senza detersivi o detergenti, il bucato o altro, compresi gli autoveicoli o animali, nelle fontane ad uso pubblico.

E' oltremodo vietato gettare nei tombini di scarico, sia pubblici che privati, materiali putridi o sostanze inquinanti nonché i rifiuti solidi urbani.

In materia deve comunque essere rispettato quanto indicato dalle leggi e dai regolamenti specifici

TITOLO VI°

LOTTA CONTRO I PARASSITI DELLE PIANTE

Art. 23

Difesa contro i parassiti delle piante

I proprietari pubblici e privati di piante costituenti parchi, giardini, alberate, siepi o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti al rispetto delle norme riguardanti:

- a) Lotta obbligatoria, prevista per legge, contro:
 - o il cancro colorato del platano;
 - o la processionaria del pino.
- b) Lotta consigliata, anche se non obbligatoria per legge, contro:
 - o il bruco americano;
 - o il cancro del cipresso;
 - o la grafiosi dell'olmo.

Art. 24

Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante

La prevenzione e la lotta contro i parassiti delle piante, richiedono il rispetto delle seguenti norme:

- a) Vendita di piante e sementi

I titolari di licenza o altro titolo autorizzativi potranno trasferire e vendere, sul territorio comunale, solo piante e sementi esenti da malattie considerate gravi e facilmente diffondibili; in ogni caso le piante e le sementi in vendita devono essere in possesso del certificato di idoneità igienica.

- b) Trattamenti fito-sanitari

L'uso di presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di periodo di morte e nocività, deve essere effettuato da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dal competente organismo.

E' prescritto inoltre l'impiego di macchinari idonei e dispositivi di protezione individuale, al fine di non arrecare danni all'ambiente e a terzi.

E' imposta in ogni caso l'osservanza delle regole di cui al precedente art. 10 del presente Regolamento.

TITOLO VII°

IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI E NELLA DETENZIONE DI ANIMALI

Art. 25

Stalle e allevamenti

I proprietari di stalle e allevamenti, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti dalla strumentazione urbanistica vigente che fissano, sulla base della normativa regionale, le distanze minime da fabbricati e zone territoriali omogenee (ZTO), sono tenuti al rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente, sia statale che regionale, nonché della classificazione acustica del territorio comunale prevista dal vigente Piano;

In particolare dovranno essere rispettati i "normali livelli di tollerabilità" riguardo:

- o rumori;
- o odori ed emissioni olfattive moleste;
- o eliminazione della proliferazione di insetti molesti con le necessarie disinfestazioni.

Come previsto dalla vigente normativa in materia, a seconda della tipologia e dimensione, l'allevamento dovrà essere dotato di idonea concimaia e vasca di stoccaggio dei liquami.

Lo spargimento sul suolo agricolo dovrà avvenire nei modi e quantità previsti dalle leggi vigenti in merito e dal presente Regolamento.

Art. 26

Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

I titolari di allevamenti colpiti, o sospettati di esserlo, da malattie infettive o diffuse, sono obbligati a denunciare all'Autorità competente la presenza di tali malattie.

Nel caso di malattia, infettiva o diffusa, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.

Lo smaltimento degli animali morti per qualsiasi causa dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della A.S.L..

Art. 27

Detenzione di animali ad uso affezione e da cortile

I proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie, per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi e ad altri animali di terzi.

I proprietari di cani sono tenuti all'obbligo della registrazione all'Anagrafe Canina mediante applicazione del microchip di identificazione.

In generale, i proprietari di animali d'affezione e da cortile, sono tenuti a:

- provvedere a tutte le cure e vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle Leggi Sanitarie vigenti fondamentali per la normale profilassi;
- rispettare le norme minime per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con l'emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza; custodire, in appositi recinti o in casi particolari assicurare ad idonea catena la cui lunghezza minima dovrà essere di sei metri, i cani da guardia nelle abitazioni rurali o civili non recintate e frequentate da persone terze;
- tenere a guinzaglio i cani portati a passeggio in luoghi pubblici e frequentati da persone terze, specie bambini. Il proprietario inoltre dovrà provvedere all'asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale in luoghi ove possano creare disagi a persone terze e cioè in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico, in particolare su strade e marciapiedi;
- ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il proprietario e il detentore di un cane, o altro animale d'affezione deve adottare, nella conduzione dell'animale in aree pubbliche o comunque soggette a transito pubblico, tutte le misure idonee e necessarie in particolare l'uso incondizionato del guinzaglio e all'occorrenza della museruola.

Art. 28

Sostanze venefiche e lotta biologica

E' fatto obbligo a chi usa sostanze avvelenate a protezione dei prodotti agricoli, qualora dette sostanze potessero essere dannose per l'uomo o per gli animali, di darne preventivo avviso al Sindaco e di sistemare e mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il tempo di efficacia di esse, tabelle ben visibili con la scritta "campo o prato con sostanze velenose".

Nel caso in cui l'uso delle sostanze indicate nel comma precedente provochi la morte di animali, è fatto obbligo di provvedere alla rimozione.

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli insettivori è vietata la distruzione delle nidiate degli stessi.

Nel periodo di fioritura degli alberi è vietato irrorare gli stessi con insetticidi o con altre sostanze chimiche tali che possano provocare la morte di quegli insetti che prelevano dai fiori le sostanze necessarie ai naturali processi legati all'impollinazione dei fiori e alla produzione del miele.

Art. 29

Attività apistica

La disciplina dell'attività apistica è contenuta nella legge regionale 19 aprile 1994, n.33 e dal Codice Civile.

I possessori o detentori di alveari di qualsiasi tipo devono farne denuncia alla competente Azienda sanitaria e per conoscenza al Comune nei termini previsti dalla normativa regionale di riferimento.

I possessori o detentori che intendono effettuare il trasferimento regionale degli alveari devono comunicarlo al Comune e all'Azienda sanitaria almeno cinque giorni prima dell'effettivo trasferimento allegando il certificato sanitario rilasciato dall'autorità competente.

Gli apiari devono essere collocati in maniera tale da non provocare disturbo a persone e animali, e posti comunque ad una distanza non inferiore a 10 metri nella direzione di volo delle api e a non meno di 5 metri nelle altre direzioni rispetto alle strade di pubblico transito (misurata dal ciglio della banchina stradale) e ai confini di proprietà, inoltre ad una distanza di 15 metri dalle abitazioni. L'apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se sono interposti muri, siepi o altri ripari di altezza non inferiore a due metri ed estesi per almeno tre metri (L.R. 23/99 art.9). Inoltre ove vi sia il consenso dei proprietari del fondo o dell'abitazione confinante, tali distanze non sono vincolanti.

Gli alveari nomadi devono essere identificati con apposita tabella recante le generalità dell'apicoltore, la sede dell'apiario di partenza ed il numero degli alveari. Devono lasciare il Comune, nei mesi di agosto e settembre, quando non essendoci fioriture importanti, si possono verificare fenomeni di saccheggio per mancanza di cibo.

TITOLO VIII°

NORME RELATIVE AL PASCOLO ED ALLA CONDUZIONE DEL BESTIAME

Art. 30

Pascolo degli animali su proprietà altrui

Il bestiame al pascolo deve essere opportunamente custodito in modo da non arrecare danni a fondi di terzi o arrecare danni alla viabilità.

Il pascolo sui terreni di proprietà altrui, senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi periodo dell'anno e comunque regolamentato dalle norme vigenti in materia di proprietà.

Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843 e 925 del Codice Civile, il pascolo abusivo senza custodia sui fondi comunali, demaniali o di proprietà privata e lungo le strade è regolamentato dagli art. 96 e 97 della legge 24.11.1981, n. 689 (legge di modifica al sistema penale).

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che venga arrecato danno ai fondi vicini o molestia ai cittadini.

Alla data di approvazione del presente Regolamento

Art. 31

Conduzione del bestiame in transito

E' vietato in tutto il territorio comunale il transito delle greggi, eccetto il trasporto delle stesse su veicoli, ed il pascolo e' consentito solo su fondi autorizzati.

Art. 32

Recinzioni con filo spinato

Al fine di non arrecare danno alle persone ed agli animali selvatici, è vietata la posa, di filo spinato in tutto il territorio del Comune.

TITOLO IX°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 33

Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca reato e salvo i casi in cui sia stabilita una pena più grave, ai trasgressori delle disposizioni del presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

SANZIONI FASCIA N. 1

Le violazioni agli articoli saranno punite con:
da € 25.00 a € 260.00.
Oblabile in via breve con € 50.00.

SANZIONI FASCIA N. 2

Le violazioni agli articoli saranno punite con:
da € 50.00 a € 500.00.
Oblabile in via breve con € 100.00.

SANZIONI FASCIA N. 3

Le violazioni agli articoli saranno punite con:
da € 75.00 a € 500.00.
Oblabile in via breve con € 150.00.

SANZIONI FASCIA N. 4

Le violazioni agli articoli saranno punite con:
da € 130.00 a € 500.00.
Oblabile in via breve con € 260.00.

OBLAZIONE IN BREVE

Le trasgressioni del presente Regolamento possono essere conciliate con il pagamento, con effetto liberatorio da parte del trasgressore, della sanzione amministrativa prevista dai rispettivi capi. Il contravventore, entro il termine di 60 gg dalla contestazione o notificazione del processo verbale di accertamento, è ammesso, con effetto liberatorio nei confronti di tutti gli obbligati, al pagamento della sanzione amministrativa di cui al Titolo IX oltre alle eventuali spese di procedimento e notifica.

SAR

Dalla violazione dei seguenti articoli consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato originale dei luoghi o di rimozione di opere abusive.

NS

Non sanzionabile

TAC

Trasferimento degli atti all'Autorità competente.

TITOLO	ART.	SANZIONE FASCIA	SANZIONE ACCESSORIA
I	1	Ambiti di applicazione NS	
I	2	Poteri del Sindaco	
	NS		
II	3	Esercizio del diritto di passaggio	
	1		
II	3		
COMMA 4		Esercizio del diritto di passaggio	
	2	SAR	
II	4	Esercizio della caccia e della pesca	
	3	TAC	
II	5	Manifestazioni sportive a carattere temporaneo	
	2	SAR	
III	6	Colture agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione e aree verdi in centro urbano	
	4	SAR	
III	7	Attività nei cantieri edili e di giardinaggio	3
III	8	Atti vietati sulle strade	
	3	SAR	
III	9	Divieti e limiti per l'accensione dei fuochi	
	4		
III	10	Trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti	4 TAC
III	11	Uso di esche avvelenate	
	2	TAC	
III	12	Emissione di odori molesti	3
III	13	Azioni di contenimento della proliferazione di insetti molesti e animali nocivi	3
		SAR	
III	14	Degrado ambientale generale	
	3	SAR	
III	15	Spandimento di liquami e spargimento di letame	3
III	16	Lavorazione di terreni prospicienti le strade pubbliche	2 SAR
IV	17	Distanze per alberi e siepi	
	3	SAR	
IV	18	Rami protesi e radici	
	2	SAR	
V	19	Acque piovane defluenti da fabbricati rurali e da aree contermini	2 SAR
V	20	Canali naturali e artificiali - Irrigazione	
	2	SAR	
V	21	Libero deflusso delle acque	
	3	SAR	
V	22	Rispetto delle acque pubbliche	
	1		
VI	23	Difesa contro i parassiti delle piante	
	3		
VI	24	Prevenzione e lotta contro i parassiti delle piante	2
VII	25	Stalle e allevamenti	
	3		
VII	26	Lotta alle malattie infettive negli allevamenti	
	2	TAC	

VII	27	Detenzione di animali ad uso affezione e da cortile	2	TAC
VII	28	Sostanze venefiche e lotta biologica		
	2	TAC		
VII	29	Attività apistica	2	SAR
VIII	30	Pascolo degli animali su proprietà altrui		
	3			
VIII	31	Conduzione del bestiame in transito		
	3	TAC		
VIII	32	Recinzioni con filo spinato	3	SAR
IX	33	Sanzioni	NS	
IX	34	Entrata in vigore	NS	
IX	35	Pubblicità del regolamento	NS	
IX	36	Usi e consuetudini	NS	

Art. 34

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie contemplate nel regolamento stesso. Per quanto non espressamente disposto dal presente regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile ed ogni altra Norma legislativa regolamentare in materia.

Art. 35

Pubblicità del regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

Il Regolamento sarà pubblicato sul sito Internet del Comune.

Art. 36

Usi e consuetudini

Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e costumi locali.

ALLEGATO SUB A) AL REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE (approvato con deliberazione di C.C. n.04 del 16.03.2009)

Comune non designato Zona Vulnerabile da Nitrati di Origine Agricola

ART. 1. - PREMESSE

1. Il presente Regolamento detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.

2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

ART. 2. - FINALITÀ

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

ART. 4 - INDIVIDUAZIONE AMBITO ZONALE PER IL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alla cartografia allegata.

ART. 5 - MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI E DELLE ACQUE REFLUE

Durante la fase di caricamento e trasporto deve essere adottato ogni possibile accorgimento volto ad evitare la perdita anche involontaria di effluente.

Inoltre:

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) del tipo di effluente;
- c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.

2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili e per effettive motivazioni:
 - a. di carattere colturale o normativo che prevedano il mantenimento dell'integrità del suolo coltivato e degli strati di terreno immediatamente sottostanti;
 - b. di tutela della sicurezza degli operatori;
 - c. di salvaguardia naturalistica, ambientale o paesaggistica, dettate da atti normativi o amministrativi,

che l'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e dei loro assimilati preveda l'interramento nel più breve tempo possibile, oltre che l'adozione di ogni possibile cautela tecnicamente praticabile per la riduzione delle perdite di ammoniaca per volatilizzazione, del rischio di ruscellamento e della lisciviazione dell'azoto, nonché della formazione di odori sgradevoli. L'interramento può avvenire:

==> con l'uso di interratori, costituiti da carobotti dotati di dispositivo che consentano, contestualmente alla distribuzione, l'incorporazione dell'effluente al terreno. In questo caso, le successive operazioni di aratura o altre analoghe lavorazioni profonde in grado di riportare in superficie l'effluente, devono essere effettuate a distanza di almeno tre giorni dall'interramento;

==> senza interratori; in questo caso, limitatamente alla distribuzione di effluenti zootecnici ad una distanza inferiore a 150 metri da abitazioni o insediamenti produttivi, deve essere assicurata la predisposizione di un cantiere di lavorazione dei terreni in grado di permettere l'incorporazione dell'effluente (liquido o palabile) entro le quattro ore successive dall'inizio delle operazioni di distribuzione in superficie.

c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;

d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;

e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.

6. Modalità operative per prevenire e limitare la proliferazione e le infestazioni di mosche. Nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 agosto, le lettiere avicole destinate all'utilizzazione agronomica devono essere sottoposte a trattamento finalizzato alla sanificazione sanitaria della massa con prodotti insetticidi, ovvero con interventi di lotta biologica, contro la proliferazione di larve ed adulti di mosche prima di essere rimosse all'interno dell'allevamento. Nel caso di stoccaggio temporaneo in campo il predetto trattamento deve essere ripetuto nella fase di formazione del cumulo. La successiva distribuzione della lettiera in campo deve essere seguita da immediato interramento attraverso l'aratura dell'appezzamento ad una profondità non inferiore a 25 cm.

Nel periodo sopraindicato la lotta contro le infestazioni di mosche dovrà essere effettuata anche con interventi preventivi, attraverso l'adozione di buone tecniche di gestione dell'allevamento (mantenere lettiera e polline il più asciutte possibile, assicurare una densità ottimale dei capi per unità di superficie, evitare la dispersione di mangimi, praticare una corretta ventilazione dei locali, utilizzare abbeveratoi antispreco, ecc..) e con trattamenti adulticidi e larvicidi nei siti di annidamento e proliferazione delle mosche.

La documentazione relativa all'acquisto ed impiego dei trattamenti insetticidi e/o biologici deve essere conservata in azienda a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELLA QUANTITÀ MASSIMA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI AGRONOMICAMENTE

1. È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni), delle seguenti quantità massime:

a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) per gli effluenti di allevamento. Tale quantitativo si ritiene comprensivo anche degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo;

b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, comunque nel limite massimo di apporti pari a 340 Kg/ha di azoto per anno. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture.

ART. 7 - LIMITI DI SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, DELLE ACQUE REFLUE E DEI CONCIMI MINERALI

1. Così come riportato nell'art. 4 della DGR n. 2495/2006 e successive modifiche e integrazioni, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
- c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- d) nelle zone di tutela assoluta (D. Lgs n. 152/2006);
- e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- f) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua;
- h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

2. È altresì vietato l'utilizzo dei letami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

3. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi come di sopra riportati, è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:

- " dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
- " iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione secondo le modalità previste nel presente Regolamento;
- " iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- " spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.

Le predette pendenze medie possono altresì essere incrementate sino al 20% ovvero sino al 30% nelle fattispecie e tecniche di spandimento di cui alla DGR 4.3.2008, n. 430;

- a) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- b) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
- c) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
- d) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
- e) per una fascia di almeno:

a. 100 m dai centri urbani, così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dai PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004, e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178.

In deroga a quanto sopra, qualora la distribuzione dell'abitato sul territorio comunale e/o la morfologia e/o l'idrografia del territorio non consentano l'applicazione del limite suddetto, il Comune individua limiti diversi, confermando, in ogni caso, le larghezze delle fasce di rispetto indicate ai due trattini successivi, senza tuttavia avvalersi della condizione indicata all'ultimo capoverso della presente lettera f).

Il Comune è inoltre tenuto a:

o riportare su carta tecnica regionale o su mappa catastale le fasce di rispetto individuate, conformemente al criterio di identificazione cartografica delle aree soggette al vincolo;

o fornire alla Regione del Veneto gli elementi informativi individuati alla precedente lettera i), su cartaceo e su supporto informatico, affinché i relativi dati possano essere utilizzati dalla Regione per implementare il database utilizzato per la gestione della normativa in materia di nitrati e ai fini di monitoraggio ambientale;

o dare pubblicità ed adeguata informazione dei vincoli, introdotti con la presente deroga, a tutti i soggetti interessati.

" 20 m dalle case sparse;

" 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali.

Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

l) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

m) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

4. L'utilizzo dei liquami è comunque vietato nel periodo compreso tra il 15 dicembre al 15 febbraio.

5. È altresì vietato l'utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui il Sindaco o le altre Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici.

ART. 8 - ACCUMULO TEMPORANEO

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495 e dalla DGR 7.8.2007, n. 2439.

2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

a) 5 metri dalle scoline;

b) 20 m dalle abitazioni sparse;

c) 100 m dal limite dei centri abitati;

d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;

e) 20 m dai corpi idrici;

f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 7 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;

b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;

c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.

4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

ART. 9 - ZONA DI TUTELA E DI RISPETTO

1. Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", sono individuate le aree di rispetto seguenti fg. 3 M.N. 5-6-7-8-11-12-89-90-112-115-472-479-653-773-1019.

2. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

3. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni, delle province autonome o degli Enti delegati della zona di rispetto, la medesima si assume abbia un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

ART. 10 - TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.

2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

ART. 11 - DIFFUSIONE

L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affiggerlo all'Albo Comunale. È data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

ART. 12 - CONTROLLI E SANZIONI

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Municipale, si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del DLgs. 18.8.2000, n. 267.

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

1. Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, di igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga ad adottare eventuali provvedimenti in materia di igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento. Inoltre, il Comune si impegna a dare tempestiva comunicazione dei provvedimenti adottati alla Regione del Veneto - Direzione Agroambiente e Servizi per l'agricoltura e ad ARPAV - Servizio Osservatorio suolo e rifiuti.

2. Il presente regolamento, la cui entrata in vigore avverrà tramite pubblicazione nel BURV (Bollettino Ufficiale Regione del Veneto), abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.